

Vincenzo Cardone  
Francesco Bassolino  
Felicio De Luca  
Mattia Rusciano

**STUDIO NIGRO**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

Roberto Lorusso Caputi  
Ciro Ferdinando De Luca  
Giuseppina D'Alterio  
Michele Sorrentino  
Amelia Gerla  
Mirka Cesnik  
Matteo Travaglione  
Arturo Ferrara  
Roberto Capoluongo  
Palma Marsilia  
Brigida Ardolino  
Cinzia Di Guida

**Circolare 9/2020**

**Ai gentili Clienti e loro sedi**

## **Legge di stabilità 2020: rivalutazione dei beni d'impresa**

Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'**articolo 1, commi da 696 a 704**, della Legge di bilancio 2020 ha **riaperto i termini per rivalutare i beni d'impresa** apportando, tuttavia, delle modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2019: le novità riguardano la **riduzione dell'aliquota delle imposte sostitutive** dovute e la possibilità di effettuare in maniera **rateale i versamenti**.

Possono effettuare la rivalutazione i **soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir**, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio (IAS adopter) nonché le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese individuali e gli enti non commerciali, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

I beni aziendali oggetto di rivalutazione sono costituiti dai **beni materiali e immateriali** (ancorché già completamente ammortizzati) che non formano oggetto dell'attività e dalle **partecipazioni**, in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ., costituenti immobilizzazioni.

### **Premessa**

**La legge di bilancio 2020**, riapre la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa, che consente di iscrivere nell'attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali beni dietro il versamento di un'imposta sostitutiva.

Sono rivalutabili i beni aziendali materiali, immateriali e le partecipazioni a condizione che:

→ essi figurino nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al **31 dicembre 2018**.

→ vengano rivalutati nel bilancio dell'**esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018** (bilancio al **31 dicembre 2019**, per i soggetti solari).

### Profilo soggettivo

---

Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa.

Sono ammessi i soggetti indicati nell'**articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir**, e quindi le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Inoltre, per effetto del richiamo **all'articolo 15 L. 342/2000**, si estende il campo di applicazione anche alle società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese individuali e gli enti non commerciali, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

### Osserva

Per le società di persone e gli imprenditori individuali, la rivalutazione è possibile anche se viene adottata la **contabilità semplificata**.

### Profilo oggettivo

---

**La rivalutazione dei beni in esame** riguarda i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni "merce", nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Quindi, in definitiva, possono essere oggetto di rivalutazione:

- le **immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili**;
- le **immobilizzazioni immateriali** costituite da beni consistenti in **diritti giuridicamente tutelati**;
- le **partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie**, in società controllate o collegate ai sensi dell'**articolo 2359 cod. civ.**

In linea con i precedenti chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria, la rivalutazione non è applicabile (cfr. circolare n. 14/E/2017, par. 1):

- ai beni materiali e immateriali alla cui **produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa** (compresi gli immobili, materie prime, merci, prodotti finiti);
- all'**avviamento, ai costi pluriennali, ai beni monetari** (denaro, crediti, obbligazioni);
- alle **partecipazioni non di controllo o di collegamento**;
- alle **partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie**, ancorché di controllo o di collegamento.

I beni oggetto di rivalutazione sono quelli risultanti dal **bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018** e la rivalutazione deve essere eseguita **nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2020, ovvero quello relativo all'esercizio chiuso al **31 dicembre 2019** per i contribuenti "solari".

Stante la **natura facoltativa** della rivalutazione, i soggetti interessati possono scegliere di operarla solo per alcuni dei beni rientranti nel perimetro applicativo della norma. Tuttavia, ove si opti per la rivalutazione, questa deve riguardare **obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria** (c.d. "**categorie omogenee**", individuate dall'art. 4, D.M. n. 162/2001, richiamato dall'art. 1, comma 702, legge n. 160/2019). I requisiti di appartenenza alle diverse categorie sono quelli esistenti alla data di chiusura del bilancio in cui è eseguita la rivalutazione.

## Osserva

1. Le **azioni** e le **quote** devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura in conformità ai criteri di cui all'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I **beni materiali ammortizzabili**, diversi dai beni immobili e dai mobili iscritti in pubblici registri, devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
3. Per i **beni immateriali** la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascuno di essi.
4. Gli **immobili** vanno considerati separatamente dai beni mobili iscritti in pubblici registri e, ai fini della classificazione in categorie omogenee, si distinguono in aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, nonché fabbricati strumentali ai sensi dell'articolo 40, comma 2, primo periodo del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fabbricati strumentali ai sensi dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo del citato testo unico.
5. Gli **impianti e i macchinari** ancorché infissi al suolo sono raggruppati in categorie omogenee secondo i criteri indicati nel precedente punto 2.
6. I **beni mobili iscritti in pubblici registri** si distinguono, ai fini della classificazione in categorie omogenee, in aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale e navi ed

imbarcazioni non iscritte in tale registro.

7. I **beni a deducibilità limitata** di cui agli articoli 67, comma 10-bis e 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelli ad uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa categoria omogenea.

La rivalutazione dei beni facenti parte di ciascuna categoria omogenea deve essere eseguita sulla base di **un unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti**.

## Modalità di rivalutazione

---

Per quanto concerne le **modalità di effettuazione della rivalutazione**, valgono le disposizioni contenute nell'art. 11, legge n. 342/2000 e nel D.M. n. 162/2001, richiamati dall'art. 1, comma 702, legge n. 160/2019. Pertanto, come confermato dall'Amministrazione finanziaria, la rivalutazione potrebbe avvenire secondo una delle seguenti modalità:

### Metodo 1

rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento: si mantiene inalterata l'originaria durata del processo di ammortamento;

### Metodo 2

rivalutazione del solo costo storico: si determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente, ovvero un incremento del coefficiente se si intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del bene;

### Metodo 3

riduzione del fondo di ammortamento: tale metodo comporta lo stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario.

## Imposta sostitutiva

---

Per espressa disposizione normativa, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione sono soggetti ad un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali, **calcolata sui maggiori valori**, pari al:

→ **12% con riferimento ai beni mobili ed immobili ammortizzabili**

→ **10% con riferimento a quelli non ammortizzabili**

Il risparmio, rispetto alla disciplina prevista nella **Legge di bilancio 2019**, è evidente, considerando che l'aliquota prevista per i **beni ammortizzabili era del 16%**, mentre per i **beni non ammortizzabili era del 12%**.

Altra novità rispetto al passato riguardano le **tempistiche di versamento delle imposte sostitutive**. Infatti l'**articolo 1, comma 701, Legge di bilancio 2020** ha previsto la facoltà di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive in **maniera rateale** in ragione del loro importo complessivo, in particolare:

1. per importi dovuti **fino a 3.000.000 di euro** è possibile effettuare il versamento fino ad un massimo di **tre rate** di pari importo con le seguenti scadenze:

- la prima rata deve essere pagata entro il **termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è avvenuta la rivalutazione**;
- le altre rate devono essere versate entro il **termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi d'imposta successivi**;

2. per importi dovuti **superiori a 3.000.000 di euro** le imposte sono rateizzabili nella misura massima di **sei rate** di pari importo scadenti:

- la prima, **entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è avvenuta la rivalutazione**;
- la seconda, **entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo**;
- le altre, **entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi ed entro il termine previsto per la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi per i periodi d'imposta successivi**.

E' espressamente previsto, inoltre, che tali versamenti **possono essere eseguiti mediante compensazione**, ai sensi delle disposizioni contenute nelle sezioni I e III del D.Lgs. 241/1997.

#### Affrancamento del saldo attivo

In linea con le precedenti disposizioni, la legge di Bilancio 2020 consente di **affrancare il saldo attivo** iscritto in bilancio in contropartita della rivalutazione (saldo imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva), mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP con aliquota del 10%** da versare secondo le medesime modalità previste per l'imposta relativa alla rivalutazione.

Una volta affrancato, il saldo di rivalutazione è liberamente distribuibile ai soci, senza che ciò comporti un'ulteriore tassazione in capo alla società nel cui bilancio la riserva da rivalutazione risultava iscritta.

### Criticità

Il meccanismo di rate previsto dall'art. 1 comma 701 dipende dall'entità delle imposte dovute. Più precisamente, per importi complessivi **sino a 3 milioni di euro** è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in un massimo di **tre rate annuali** di pari importo mentre per importi complessivi **superiori a 3 milioni di euro** è prevista la possibilità di versare in **sei rate di pari importo**.

Il dubbio che viene posto e per il quale si attende una conferma ufficiale è se il tetto dei 3 milioni comprende anche l'**imposta di affrancamento delle riserve o meno**.

### Effetti fiscali

Infine, per ciò che riguarda la **decorrenza degli effetti fiscali**, della **rivalutazione la Legge di bilancio 2020** ha confermato le **tempistiche della precedente misura**, ovvero:

- in linea generale, la rivalutazione ha effetto dal **terzo esercizio successivo a quello di effettuazione** (dal 2022 per i soggetti solari);
- per i beni immobili, i maggiori valori si considerano riconosciuti con effetto **dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021**;
- per quanto riguarda la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all'esercizio d'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, il maggior valore è **riconosciuto a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita**, e quindi a decorrere dall'esercizio 2023 per i soggetti solari.

### Conclusioni

Come avvenuto in passato, le imprese interessate sono chiamate ad effettuare una **valutazione dei costi/benefici** offerti dalla possibilità di procedere con la rivalutazione, considerandone l'eventuale attrattività anche in base al fatto che l'imposta sostitutiva è dovuta in un massimo di tre/sei rate e il diritto di ammortamento fiscale dei valori rivalutati decorrerà in generale solo dall'esercizio 2022.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti,

Napoli, 30 marzo 2020